

**Assicurazione contro i danni**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: Revo Insurance S.p.A.**

**Prodotto “RC Ammanchi di Cassa e RC Perdite Patrimoniali”**

**01/01/2025– Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile**

*Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.*

**L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell’Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700 Sito

Internet: [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

Iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 Capogruppo del Gruppo “REVO Insurance” iscritto all’Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.170.798, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 196.660.499.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2023 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all’articolo 216- novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia ([www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 72.422 mila, il Requisito patrimoniale minimo a euro 20.767 mila e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 153.470 mila.

Il Valore dell’indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 211,9%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 212,0%.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



## Che cosa è assicurato?

### Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali

L'Assicurato al momento dell'adesione alla presente polizza può optare per varie combinazioni delle garanzie sopra indicate.

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che rendano necessario applicare una garanzia diversa.

Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali Ridotte

### RC Ammanchi di Cassa

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base RC Ammanchi di Cassa e RC Perdite Patrimoniali

### RC Perdite Patrimoniali

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

Sono comprese le operazioni relative alla gestione bancomat, bancomat evoluti, cassa assistita, cassa virtuale in remoto.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni. Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli. E' compresa anche l'attività assicurativa svolta come dipendente di banca.

E' compresa nelle garanzie di polizza anche l'attività esterna svolta dai dipendenti di banca al di fuori della loro sede.

E' compresa anche l'attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti.

All'interno della garanzia Rc Perdite Patrimoniali sono comprese anche le seguenti coperture:

- **GARANZIA DANNI:**

L'Impresa si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

- **RETROATTIVITA'**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate all'Impresa nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

- **SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale



## Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

## Ci sono limiti di copertura?


### ESCLUSIONI

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

RC Ammanchi di Cassa	<p>L'Assicurato può optare per diversi massimali, i quali rappresentano il massimo esborso da parte della Compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimale Euro 6.000,00;</li> <li>• Massimale Euro 10.000,00;</li> <li>• Massimale Euro 15.000,00.</li> </ul> <p>FRANCHIGIA – SCOPERTO</p> <p>Nel caso in cui venga scelta la prima opzione (massimale pari ad Euro 6.000,00), la garanzia Rc Ammanchi di Cassa è prestata senza alcuna franchigia per i primi due sinistri, viene applicata una franchigia di € 155,00 (centocinquanta) per il terzo sinistro e per i successivi sinistri.</p> <p>Nel caso in cui venga scelta una delle due opzioni successive (massimale pari ad Euro 10.000,00 oppure Euro 15.000,00), La garanzia assicurativa è prestata senza alcuna franchigia per il primo due sinistri, viene applicata una franchigia di € 200,00 (duecento) per il terzo sinistro e per i successivi sinistri.</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa".</p>
RC Perdite Patrimoniali	<p>L'Assicurato può optare per diversi massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimale Euro 75.000,00 con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro;</li> <li>• Massimale Euro 50.000,00 per anno e per sinistro;</li> <li>• Massimale Euro 100.000,00 per anno e per sinistro;</li> <li>• Massimale Euro 200.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro;</li> <li>• Massimale Euro 500.000 per anno e per sinistro;</li> <li>• Massimale Euro 750.000,00 per anno e per sinistro;</li> <li>• Massimale Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro;</li> <li>• Massimale Euro 2.000.000,00 per anno e per sinistro.</li> </ul> <p>Il massimale previsto per quanto riguarda l'attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti è pari ad Euro 25.000,00 per sinistro ed Euro 75.000,00 per anno assicurativo.</p> <p>FRANCHIGIA – SCOPERTO</p> <p>Per il primo sinistro di importo inferiore o pari ad € 3.000,00 non si applica alcuna franchigia; per ogni sinistro successivo o di importo superiore ad € 3.000,00 da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo si applica lo scoperto del 10%, con un minimo di € 155,00 (centocinquanta) e un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da ammanchi di cassa</p>

Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;</li> <li><input type="checkbox"/> quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;</li> <li><input type="checkbox"/> i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;</li> <li><input type="checkbox"/> le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in Polizza.</li> </ul>
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Condizioni comuni alle garanzie	
<p>Nel caso in cui le due garanzie sopra indicate vengano vendute in abbinamento, sono previste le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 6.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro;</li> <li>• Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 10.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro;</li> <li>• Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 15.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro;</li> <li>• Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 6.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro;</li> <li>• Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 10.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro;</li> <li>• Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 15.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro.</li> </ul>	

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
 <p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro All'Impresa, per il tramite della BUCCHIONI'S STUDIO (<a href="mailto:sinistrisancari@bucchioniassicurazioni.it">sinistrisancari@bucchioniassicurazioni.it</a>) deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. All'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno. Per differenze di cassa superiori a € 1.000,00 (mille/00) è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammacco.</p>
Assistenza diretta/ in convenzione	Si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
Gestione da parte di altre imprese	Si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre imprese.
Prescrizione	Così come stabilito dall'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Dichiarazioni inesatte e reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>L'Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dall'accertamento del diritto all'indennizzo.</p>





## Quando e come devo pagare?

Premio	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Il premio è calcolato in relazione alla durata del contratto.</p> <p>L'Assicurazione si perfeziona acquistando la polizza sul sito <a href="http://www.bucchioniassicurazioni.it">www.bucchioniassicurazioni.it</a>, previo pagamento del relativo premio a mezzo bonifico bancario, con indicazione nella causale come indicata nell'email ricevuta a seguito dell'ordine, ed inviando la predetta documentazione a mezzo mail a <a href="mailto:bancari@bucchioniassicurazioni.it">bancari@bucchioniassicurazioni.it</a>.</p> <p>Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali e/o similari (pensionati, maternità, ecc.) è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite dell'Agente</p>
Rimborso	<p>In caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro.</p> <p>Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e l'Impresa possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato. L'Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso l'Agente il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%</p>

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La presente assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31/12 per la durata di anni UNO, senza tacito rinnovo.
Sospensione	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>L'Assicurato ha il diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Assicurazione, dandone comunicazione scritta alla Società per il tramite dell'Agenzia in forma scritta all'indirizzo mail <a href="mailto:bancari@bucchioniassicurazioni.it">bancari@bucchioniassicurazioni.it</a></p> <p>Resta fermo che in caso di mancato esercizio del presente diritto, la copertura assicurativa resterà operante secondo le regole di durata sottoscritte.</p> <p>In caso di esercizio del diritto, la Società provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e dei contributi, trattenendo la frazione del premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.</p>
Risoluzione	Il Contraente e l'Impresa possono chiedere la risoluzione del Contratto in caso di sinistro.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il presente contratto è rivolto ai quadri, impiegati, commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari	

 Quali costi devo sostenere?	
L'Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo l'opzione scelta	
All'Impresa assicuratrice	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.a. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano</li> <li>- per posta elettronica al seguente indirizzo: <a href="mailto:reclami@revoinsurance.com">reclami@revoinsurance.com</a></li> <li>- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: <a href="mailto:reclami@pec.revoinsurance.com">reclami@pec.revoinsurance.com</a></li> <li>- per fax al numero: 02/92885749.</li> </ul> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>

	<p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento del Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto della risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, sezione "guida reclami", come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dell'Impresa. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.